



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 155

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

406<sup>a</sup> seduta (pomeridiana): mercoledì 13 dicembre 2017

Presidenza del vice presidente CONTE

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 6
* BLUNDO (M5S) . . . . .	6
CAPACCHIONE (PD) . . . . .	4
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca . . . . .	3, 4, 5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	7

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente): GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Filippo.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,40.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-03978, presentata dalla senatrice Capacchione e dal senatore Mirabelli.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. In relazione a quanto prospettato dagli onorevoli interroganti, occorre chiarire in primo luogo che il MIUR non ha alcuna competenza sulle strutture, quali le ludoteche, che accolgono bambine e bambini per lo svolgimento di attività ricreative, dal momento che esse non fanno parte del sistema nazionale di istruzione. Si tratta infatti di strutture nelle quali si declina la cosiddetta «istruzione parentale», prevista dall'ordinamento come una delle modalità con le quali è possibile adempiere all'obbligo di istruzione.

La materia è regolata da un complesso di norme succedutesi nel tempo, quali l'articolo 111 del decreto legislativo n. 297 del 1994, l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 76 del 2005 e, da ultimo, l'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, attuativo della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che, nel caso di istruzione parentale, «i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione».

Per avvalersi dell'istruzione parentale, oltre alla comunicazione preventiva cui ho accennato, occorre che le famiglie dimostrino «di averne la capacità tecnica o economica» al dirigente scolastico del territorio di residenza, il quale «provvede agli opportuni controlli».

L'impianto normativo sopra descritto trova la sua *ratio* nell'esigenza di contemperare un duplice interesse: da un lato, garantire il rispetto del-

l'obbligo di istruzione e, dall'altro, tutelare il diritto di scelta delle famiglie circa le modalità del suo espletamento.

Su tale assetto si innesta la recente normativa in tema di obblighi vaccinali. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci, disciplina una serie di adempimenti per le famiglie dei minori entro i 16 anni di età che accedono ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie), ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.

Tra le richiamate istituzioni non sono presenti le strutture che erogano l'istruzione parentale, cui sono riconducibili le situazioni del tipo di quelle descritte nell'interrogazione. Ciò non significa, tuttavia, che la disciplina degli obblighi vaccinali non coinvolga anche i soggetti che adempiono gli obblighi scolastici all'interno del sistema dell'istruzione parentale. Infatti, la scelta dell'istruzione parentale non può certo costituire una modalità di elusione dell'obbligo di copertura vaccinale introdotto per i minori tra zero e sedici anni.

Dunque, anche in questi casi, la mancata osservanza di tale obbligo, a seguito della contestazione dell'ASL territorialmente competente e secondo le modalità previste dalle intervenute circolari interpretative e operative (in particolare la circolare del Ministero della salute n. 25233 del 16 agosto 2017), comporta la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei genitori, dei tutori e degli esercenti la patria potestà sul minore.

Le misure invocate nell'interrogazione in riferimento agli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017 saranno però attivate, non già dal MIUR, che non esercita la vigilanza su dette strutture private, bensì, per quanto di rispettiva competenza, dagli enti locali in qualità di soggetti deputati alla tutela della salute pubblica, nonché dai servizi vaccinali delle competenti ASL.

CAPACCHIONE (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta esauriente, della quale mi dichiaro soddisfatta.

Sono stati in effetti chiariti i punti evidenziati nell'interrogazione, in particolare con riferimento all'obbligo di vaccinazione anche per i bambini che adempiono gli obblighi scolastici all'interno del sistema dell'istruzione parentale.

Vorrei capire soltanto se il Dicastero intenda attivarsi presso le ASL e gli enti locali competenti per censire le situazioni in atto, quanto meno a fini statistici, dal momento che parliamo di un fenomeno assai diffuso in alcune aree del Paese o se ciò è demandato, piuttosto, ad un'eventuale denuncia da fare a livello locale, volta per volta e caso per caso.

DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Ribadisco che non è una competenza propria del Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca. In ogni caso, ritengo che l'atto di sindacato ispettivo può già rappresentare una segnalazione nei confronti delle ASL e dei Comuni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-04082, presentata dalla senatrice Blundo e dal senatore Puglia.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa gli effetti giuridici relativi all'inserimento degli insegnanti tecnico-pratici diplomati nelle graduatorie d'istituto, a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 9234 del 2017, tenuto conto di quanto esplicitato dal MIUR con due diverse note diramate al riguardo.

Com'è noto, l'amministrazione è risultata soccombente rispetto ai contenziosi azionati dagli insegnanti tecnico-pratici relativamente al concorso docenti 2016, anche in quanto nel 2011 e nel 2013 non erano state organizzate dalle università procedure abilitanti attraverso il tirocinio formativo attivo per questa categoria di docenti. Difatti, ad una lettura della sopra citata sentenza del TAR Lazio, si nota che la stessa verte in parte proprio su tale questione, richiamando la mancata attivazione delle procedure abilitanti.

In presenza di tale situazione il Ministero si è adoperato per assicurare, ad ogni modo, l'ordinato avvio dell'anno scolastico e, in particolare, il rispetto della necessaria tempistica in relazione alle graduatorie di istituto da parte degli istituti scolastici ovvero – con un cronoprogramma che quest'anno, è abbastanza noto, è stato molto più perentorio rispetto all'anno precedente – il rispetto della data del 31 agosto 2017.

Conseguentemente la competente Direzione generale del MIUR ha emanato in data 17 agosto 2017 una specifica nota con la quale, recependo le indicazioni che erano state fornite in tal senso dopo un'interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato il 12 agosto 2017, gli uffici periferici territoriali sono stati invitati a garantire l'iscrizione in seconda fascia, secondo quanto statuito dal giudice amministrativo, dei docenti tecnico-pratici che avessero già un contenzioso pendente, «previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle «nuove» classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'Allegato C al decreto ministeriale n. 39 del 1998».

La misura descritta è stata intrapresa anche al fine di consentire l'attribuzione degli incarichi di supplenza secondo le scadenze già previste e di non costringere gli istituti a dover modificare le graduatorie – nonché le conseguenti nomine già effettuate – soltanto una volta acquisite ulteriori pronunce giudiziali, sfavorevoli all'amministrazione, che sarebbero intervenute, per ragioni di calendarizzazione delle udienze, nei mesi successivi all'avvio ordinato dell'anno scolastico. Senza la misura adottata, gli stu-

denti si sarebbero visti cambiare in corso d'anno i docenti già loro assegnati.

L'altra nota del 29 agosto 2017, citata nell'interrogazione, è invece di carattere generale. Con questa sono state difatti impartite – come avviene ogni anno – le istruzioni e le indicazioni operative in materia di conferimento delle supplenze al personale docente, educativo e ATA. Detta nota non contiene alcun riferimento alla sentenza del TAR Lazio summenzionata e riporta soltanto gli ordinari riferimenti alla dovuta attuazione, nei confronti dei destinatari, delle ordinanze esecutive della giustizia amministrativa.

BLUNDO (M5S). Ringrazio il Sottosegretario per la risposta, che in questo caso, a differenza di altri, è stata tempestiva.

Mi dichiaro tuttavia solo parzialmente soddisfatta per quanto ci è stato riferito, in quanto restano comunque dei dubbi interpretativi. Se infatti, come ci è stato ben illustrato, si fa riferimento soltanto a quanto richiesto dalle ordinanze esecutive, permane un'ambiguità interpretativa riferita ad alcuni particolari ricorsi. Procedendo in questo modo non si garantisce il diritto anche seguendo le sentenze della magistratura, che sta gestendo di fatto il mondo della scuola: siamo in balia di giudici, di avvocati e di ricorsi, perché non sono mai state date indicazioni chiare sul riconoscimento o meno dei titoli. Ne è conseguita per i docenti una grave difficoltà anche nel capire che cosa fare nel futuro e come regolarsi ogni anno in vista dell'eventuale riconoscimento. Credo pertanto che sarebbero necessarie una maggiore chiarezza e definizione delle norme che, purtroppo, in questa legislatura non siamo riusciti ad assicurare pienamente.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 14,52.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

CAPACCHIONE, MIRABELLI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.* – Premesso che:

con l'entrata in vigore la legge 31 luglio 2017, n. 119, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, è prescritta l'obbligatorietà delle vaccinazioni al fine dell'iscrizione agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e secondarie fino all'età di 16 anni, sia pubbliche, sia parificate, sia private;

la legge non contiene previsioni per quanto riguarda altri tipi di strutture comunitarie, comprese le ludoteche, che possono operare anche nelle fasce orarie scolastiche;

secondo quanto risulta agli interroganti, a Caserta e provincia, ma verosimilmente anche in altre parti d'Italia, così come si ricava dalla lettura dei *post* inseriti sui *social media*, molti genitori di bambini nella fascia d'età delle scuole d'infanzia contrari all'obbligatorietà dei vaccini si stanno rivolgendo a strutture private non classificate come «scuole», ma che nei fatti svolgono attività ricreativa e didattica;

le stesse accettano iscrizioni di bambini non vaccinati non avendo alcun obbligo contrario,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti che potrebbero assumere proporzioni allarmanti nel giro di poche settimane;

se sia stata valutata la possibilità di chiarire che per «scuole private» si intende qualunque struttura che svolga attività didattica anche se non catalogata come tale;

se sia stato previsto un monitoraggio degli eventuali abbandoni delle scuole d'infanzia in prossimità del marzo 2018, data entro la quale i genitori sono tenuti ad integrare la documentazione sanitaria consegnata alle scuole.

(3-03978)

BLUNDO, PUGLIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la sentenza n. 9234/2017 del Tar Lazio, Sez. III *bis*, pronunciata sul ricorso n. 06443/2017, proposto dalla professoressa Silvia Canuto, ha annullato le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 374 del 2017, di aggiornamento della seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, nella parte in cui

esclude dalla possibilità di inserimento in seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP (insegnante tecnico pratico);

il parere dell'Avvocatura di Stato del 12 agosto 2017, n. 396352, comunicava all'amministrazione la non consumabilità delle scelte operate dal Tar, aggiungendo inoltre che tale scelta si conformava alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, che con ordinanza n. 1836/2016, in occasione del concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, aveva già chiarito, proprio in relazione alla categoria degli insegnanti ITP, che, «pur allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici concorsi a posti e a cattedre, è e deve essere interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio», dichiarando quindi la propria intenzione a non procedere in appello e invitando l'amministrazione a conformarsi alla recente decisione del Tar Lazio, in quanto ciò avrebbe costituito l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti vantanti posizioni omogenee;

la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 35937 del 17 agosto 2017, avente come oggetto «Contenzioso seriale concernente inserimento in graduatorie di istituto di II fascia dei docenti diplomati ITP. Sentenza sfavorevole Tar Lazio 9234/2017 decreto Presidenziale 4142/17», inviata dalla Direzione generale per il personale scolastico agli Uffici scolastici regionali li invita a conformarsi al contenuto della sentenza Tar Lazio n. 9234/2017 provvedendo all'inserimento in seconda fascia degli insegnanti tecnico pratici che avessero un contenzioso pendente relativo all'inserimento nella seconda fascia di istituto;

in data 29 agosto 2017 è stata emanata la nota n. 37381 avente ad oggetto «Anno scolastico 2017/2018 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.»;

in particolare, al paragrafo «1 – conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo», evidenzia che «È possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse»;

l'unico accertato ricorrente destinatario delle misure di cui alla sentenza n. 9234/2017 era la professoressa Silvia Canuto e in via generale, nonostante le migliaia di ricorsi finora presentati dai docenti tecnico pratici per l'inserimento nella seconda fascia di istituto, solo una piccola percentuale risulta attualmente destinataria di misure giuridiche cautelari, mentre la maggior parte risulta ancora in attesa di una pronuncia;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, il contenuto della nota n. 35937 del 17 agosto 2017 appare poco chiaro ed ambiguo, giacché non si comprende se l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia dei docenti tec-



nico pratici, che abbiano dimostrato di avere un contenzioso in atto finalizzato all'inserimento nelle graduatorie, debba dare diritto alla convocazione da tale graduatoria o fascia e, quindi, alla stipula di contratti oppure se, diversamente, esso debba essere interpretato ai sensi della nota n. 37381 che prevede la concessione di tale opportunità esclusivamente ai soggetti destinatari di misure giuridiche favorevoli;

tale ambiguità ha portato gli uffici scolastici e le scuole ad un'interpretazione soggettiva, con risultati ed effetti contrastanti e opposti;

gli insegnanti tecnico pratici non destinatari di misure giuridiche favorevoli, ma ugualmente inseriti in seconda fascia per effetto dei contenziosi avviati, sono stati in alcuni casi regolarmente convocati dalla seconda fascia potendo quindi stipulare contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi annuali o di supplenze, mentre in altri casi ciò è stato reso impossibile,

si chiede di sapere:

se la nota debba essere interpretata nel senso che l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti tecnico pratici che abbiano dimostrato di avere un contenzioso in atto comporti per loro il diritto di stipula di contratti per l'assunzione, o se tale nota sia finalizzata al semplice inserimento con riserva, e non dia quindi diritto alla chiamata, giacché finalizzata semplicemente ad evitare il rifacimento continuo e in corso d'anno delle graduatorie;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che gli evidenziati dubbi interpretativi possano incentivare alcuni particolari ricorsi.

(3-04082)





